

Le così dette luminarie, definite dal testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza come "Impianto provvisorio di illuminazione ". Hanno, così come i fuochi d'artificio, una normativa di riferimento (in parte comune ad essi) rintracciabile essenzialmente nel T.U.L.P.S. stesso:

§ Art. 57 del TULPS:

1. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
2. E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

§ Art.110 Regolamento Esecutivo del TULPS:

1. E' soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 dalla legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
2. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
3. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in un luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
4. E' obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

§ Art. 703 Codice penale - Accensioni ed esplosioni pericolose:

1. Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (c.p.704) da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino ad **euro 103,00** (c.p.435) .
2. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese .

Dall'analisi della normativa sopra descritta, disciplinante genericamente le accensioni pericolose (tra cui anche i fuochi d'artificio) si desume l'iter procedurale per la costruzione e l'installazione degli impianti provvisori elettrici per le illuminazioni straordinarie su aree pubbliche in occasione di festività civili o religiose. Non si fa espresso riferimento alle illuminazioni predisposte all'interno di proprietà private, installate in circostanze particolari quali ad esempio le festività natalizie.

Giova precisare che l'art. 57 del T.U.L.P.S. fa riferimento ad [...accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa...] E' desumibile che l'estrema ratio della norma sia l'incolumità pubblica e quindi, tenuto conto dell'art. 48 del T.U.L.P.S. "Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica", la capacità tecnica è estensibile anche all'abilità di predisporre e installare luminarie a regola d'arte, facendo sì che non costituiscano causa di infortuni o situazioni di pericolo per le persone. La competenza è tuttora attribuita all'autorità di Pubblica Sicurezza. Colui o coloro che installeranno le luminarie dovranno certificare la loro capacità tecnica mediante abilitazione, possesso dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o regolare qualifica di elettricista o ancora con abilitazione e iscrizione alla

C.C.I.I.A. del luogo di residenza, se persona fisica, o del luogo in cui ha sede legale la società (di persone o capitali). Il titolo autorizzativo all'installazione di impianti elettrici provvisori sarà rilasciato previa presentazione: di documentazione attestante la c.d. capacità tecnica all'installazione e montaggio delle luminarie e, non ultime, delle planimetrie atte ad individuare i luoghi oggetto di installazione, avallate da geometra o ingegnere iscritto all'apposito albo professionale, progetto e relativa certificazione di applicazione delle norme di sicurezza, nella materiale strutturazione e posa in opera dell'impianto elettrico.